

Settore Politiche Sociali

NORMATIVA di riferimento

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità dei Comuni spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Gli uffici del Caf C.I.A. sede zonale di Sestu in Piazza S. Antonio sono a disposizione delle mamme per la ricezione delle domande, in via prioritaria, tutti i MARTEDI' dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00.



L'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26/03/2001 n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a € 316,25 (G.U. n. 48 del 28/02/2011).

Segretariato Sociale

Via Piave 1 (angolo Via Gorizia)

Tel.:070-237339 070-261367 Fax:070-237339



CHI PUÒ' FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

N.B.: La madre richiedente deve essere **residente nel territorio dello Stato italiano** al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

REQUISITI REDDITUALI

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l'anno 2011 il valore dell'ISE da non superare è pari a € 32.967,39 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

CUMULO DEI BENEFICI

L'assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

E' cumulabile l'importo relativo alla quota differenziale dell'assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

L'assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

Direzione e Sede Amministrativa

Via Scipione 1 - Tel. 0702360226-7 Fax 0702360234



La Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Locci